

- (21) In primo luogo, per quanto riguarda i casi su cui ci si è basati per la valutazione del profitto di riferimento (solo pochi dei quali sono stati pubblicati nel regolamento), l'argomentazione di Yuanping è di fatto inesatta. In tutti questi casi ed anche nel regolamento sopra menzionato da Yuanping, il profitto di riferimento era stato stabilito in via provvisoria o definitiva prima di determinare il profitto di riferimento nell'inchiesta iniziale.
- (22) In secondo luogo, per dare esecuzione alla sentenza del Tribunale in conformità all'articolo 266 del TFUE, la Commissione deve fornire una motivazione, conformemente all'articolo 296 del TFUE, per le conclusioni che sono state formulate nell'inchiesta iniziale e per cui il Tribunale ha ritenuto che la motivazione fosse insufficiente. A tal fine, la Commissione deve basarsi sulle informazioni disponibili al momento dell'inchiesta iniziale.
- (23) Di conseguenza la Commissione ha motivato tali conclusioni, ad esempio l'uso dell'8 % come profitto di riferimento, utilizzando solo le informazioni su cui si era basata nell'inchiesta iniziale.
- (24) Inoltre, tutte le informazioni presentate dalla Commissione nel presente regolamento erano già nel fascicolo dell'inchiesta iniziale e/o erano disponibili al pubblico in quel momento. Tali informazioni sono state fornite di nuovo a Yuanping nel contesto della presente inchiesta, il che dimostra che la Commissione non ha utilizzato nuovi elementi di prova nell'esposizione rielaborata delle motivazioni.
- (25) Yuanping ha inoltre sostenuto che una procedura amministrativa non fosse sufficiente per correggere gli errori riscontrati dal Tribunale.
- (26) Questa argomentazione è stata respinta. Il Tribunale non ha stabilito che le conclusioni della Commissione erano errate di fatto o in sostanza. Esso ha stabilito piuttosto che in alcuni casi il regolamento controverso non era sufficientemente motivato. Perfezionare l'esposizione delle motivazioni nel presente regolamento, conformemente all'articolo 296 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, costituisce il mezzo appropriato per conformarsi alla sentenza del Tribunale.
- (27) Infine, Yuanping ha affermato che la cifra usata dalla Commissione per i costi successivi all'importazione, cioè 10 EUR/t, era troppo bassa. A sostegno di questa argomentazione, Yuanping ha fornito alla Commissione elementi di prova sotto forma di diverse fatture risalenti al 2016, nelle quali i costi successivi all'importazione sarebbero stati più elevati.
- (28) Questa argomentazione è stata respinta. Le cifre per i costi successivi all'importazione utilizzate dalla Commissione nell'inchiesta iniziale sono risultate da informazioni verificate fornite da importatori indipendenti che hanno collaborato. A tale riguardo Yuanping non è stata in grado di spiegare il motivo per cui la Commissione dovrebbe ricalcolare tale cifra utilizzando dati non verificati risalenti a un periodo non compreso nel periodo dell'inchiesta iniziale.
- (29) Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È istituito un dazio antidumping definitivo pari al 14,6 % sulle importazioni di acido ossalico, in forma diidrata (numero CUS 0028635-1 e numero CAS 6153-56-6) o anidra (numero CUS 0021238-4 e numero CAS 144-62-7) e in soluzione acquosa o meno, originario della Repubblica popolare cinese, attualmente classificato con il codice NC ex 2917 11 00 (codice TARIC 2917 11 00 91), prodotto da Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd. (codice addizionale TARIC B232)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

